

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata **"ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da Roberto Assagioli Associazione di Promozione Sociale"** in forma abbreviata **"ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da Roberto Assagioli APS"**.

Essa è un'associazione culturale, di promozione sociale e di formazione della persona nei vari campi espressi dall'articolo 2 del presente Statuto.

L'associazione non ha fine di lucro ed è apolitica ed aconfessionale.

L'associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, durante tutta la propria vita, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitali e riserve, comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle attività sociali.

Art. 2 - Scopo

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di seguito descritta, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione esercita in via prevalente l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettere a), b), c), d), i), l), v) e w) del d.gvo 117/2017, relativo alla diffusione della conoscenza e della psicosintesi.

Lo scopo dell'associazione è quello di diffondere la conoscenza e favorire lo sviluppo della psicosintesi quale concezione integrale dell'essere umano, nonché di promuoverne le applicazioni nei campi dell'autoformazione, dell'educazione, della psicoterapia, dei rapporti interpersonali e dei rapporti sociali, e si prefigge, inoltre, l'aggiornamento, la ricerca e la pratica nei campi suddetti.

Per ognuno di questi campi di applicazione l'Istituto prevede una apposita formazione, in conformità con i principi generali stabiliti da Roberto Assagioli nel suo scritto dell'anno 1974 "L'allenamento in Psicosintesi".

Nel campo dell'educazione, l'associazione realizza la formazione e l'aggiornamento a carattere regionale, nazionale ed internazionale per il personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. della scuola di ogni ordine e grado negli ambiti trasversali quali: metodologie e attività laboratoriali, didattica per competenze e competenze trasversali, innovazione didattica e didattica digitale; e negli ambiti specifici quali: orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, inclusione scolastica e sociale, gestione delle problematiche relazionali della classe, cittadinanza attiva e legalità. L'associazione propone altresì percorsi di formazione per studenti, giovani, genitori e altri operatori del campo socio-educativo.

Essa potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra citate.

Il patrimonio sarà impiegato per la vita dell'associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la locazione o l'acquisto di beni necessari per l'attività gestionale dell'associazione stessa.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione strumentale ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'associazione potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei

soci, esclusivamente solo quando ciò sia ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 - Patrimonio

Le entrate ed il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- a) contribuzioni, donazioni o lasciti pubblici o privati;
- b) quote annuali degli associati;
- c) rendite patrimoniali;
- d) proventi delle iniziative sociali;
- e) proventi di eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse alle attività istituzionali e alla promozione delle finalità dell'associazione;
- f) ogni altro provento o contributo che derivi all'Istituto di Psicosintesi, anche per disposizioni di legge, in relazione alla sua attività.

Art. 4 - Sede

L'associazione ha sede in Firenze.

Attualmente la sede è in Firenze, Via di San Domenico 16; con decisione del Consiglio direttivo la sede può essere modificata nell'ambito dello stesso Comune di Firenze.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e filiali in Italia e all'estero.

Art. 5 - Statuto e Regolamento

Il funzionamento, lo sviluppo e la continuità dell'associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento di applicazione delle medesime, predisposto dal Consiglio Direttivo, sentite le proposte dei Centri, ed approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Centri di Psicosintesi

L'Associazione, pur restando unitaria, si articola in Centri costituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina per i primi tre anni, fra i soci che hanno presentato la domanda di apertura del Centro, un Direttore, che promuoverà le elezioni per le altre cariche del costituendo Comitato Direttivo del Centro, che deve comprendere, oltre al Direttore stesso, almeno un ViceDirettore e un Segretario-tesoriere.

Le modalità per il funzionamento dei Centri e per il rinnovo delle cariche sono stabilite dal Regolamento.

Ogni Centro può avere una sua dotazione che, in caso di chiusura dello stesso, verrà riassorbita dall'Istituto con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Attività dell'Istituto

L'attività dell'Istituto comprende:

- a) conferenze, lezioni, attività di gruppo;
- b) corsi e seminari di autoformazione e di formazione per professionisti;
- c) creazione di biblioteche specializzate, aperte alla consultazione dei soci;
- d) pubblicazioni attinenti l'attività dell'Istituto;
- e) organizzazione di convegni, congressi, seminari e simili, sia a carattere nazionale che internazionale, anche di natura residenziale;
- f) partecipazione a manifestazioni qualificate, comunque connesse o interessanti la psicopsintesi;
- g) la specifica formazione nei campi di applicazione della psicopsintesi, che sarà attuata in conformità con le leggi della Repubblica Italiana e della Comunità Europea;
- h) ogni altra attività o iniziativa comunque connessa del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 10 - Qualità di socio ed ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche capaci di agire e/o le associazioni di promozione sociale, che, condividendone lo scopo, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Possono altresì assumere la qualifica di socio gli altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, secondo criteri non discriminatori.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.

In ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, chi ha proposto la domanda, entro sessanta giorni successivi, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione.

Le adesioni vanno trascritte nel libro degli associati sul quale andranno annotate tutte le ipotesi di perdita della qualifica di associato.

Art. 11 - Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto di frequentare i Centri dell'Istituto, utilizzandone le strutture e il materiale messo a disposizione.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del CTS (libro degli associati, libro delle assemblee e libro del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci), dando un preavviso all'organo competente della loro tenuta di almeno 30 (trenta) giorni con raccomandata A/R;

- la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro e con modalità tali da non recare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività;

- il socio potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo dei suddetti libri sociali obbligatori.

L'associazione al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio rappresentante che assista alle operazioni di consultazione eseguite dall'associato.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto ed il Regolamento, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Categorie di soci

L'associazione è formata da due categorie di soci: ordinari e sostenitori.

La categoria di appartenenza è determinata dall'entità della quota versata, ma i soci avranno, nell'ambito dell'associazione, uguali diritti e doveri; è espressamente esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 13.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso, morosità protrattasi oltre i termini stabiliti dal regolamento, esclusione per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e, comunque, per gravi motivi; essa verrà sancita con decisione del Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili; gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l' Assemblée dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori, laddove nominato.

Art. 15 - Amministrazione dell'Assemblea

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dai Direttori dei Centri e dal Presidente, e dalla Giunta di Presidenza, eletta dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo seguente.

Il Direttore può delegare il Vice-Direttore a rappresentarlo per l'intera durata del mandato, od occasionalmente in caso di necessità.

Art. 16 - Giunta di Presidenza

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere e altri due Consiglieri, che insieme costituiscono la Giunta di Presidenza. La carica di segretario-tesoriere può essere disgiunta e affidata a due diversi consiglieri di giunta.

La durata delle cariche della Giunta è triennale, e può essere rinnovata per una sola volta consecutivamente.

E' data facoltà al Presidente eletto di rinunciare alla carica di Direttore nel proprio Centro di appartenenza, senza che questo pregiudichi la continuità del suo mandato e il rinnovo dello stesso per altri tre anni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte l'anno, e inoltre quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del consiglio viene redatto verbale a cura del segretario, firmato da questo e dal Presidente. I soci hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante il ricorso a mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando i membri del Consiglio Direttivo favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Art. 18 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione dell'associazione e quelli che gli siano specificamente delegati dall'Assemblea dei soci.

Esso verifica e approva l'operato della Giunta di Presidenza; ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e di redigere il Regolamento previsto dall'art. 5 del presente Statuto; può procedere alle modificazioni del Regolamento stesso, sottoponendole alla ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo autorizza l'apertura dei Centri, controlla e coordina l'attività degli stessi, e ne decide la chiusura.

Esso delibera, altresì, sull'ammissione dei soci, promuove ed esegue tutte le iniziative di cui all'oggetto sociale, compie tutto quanto rientri direttamente o indirettamente nell'oggetto e negli scopi sociali, può costituire, al suo interno e/o con membri esterni, commissioni a cui affidare compiti e funzioni specifiche.

Art. 19 - Poteri della Giunta di Presidenza

Alla Giunta di Presidenza spettano i poteri di ordinaria amministrazione e quelli che di volta in volta le siano delegati dal Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno.

Le sue deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni della Giunta di Presidenza che, firmato da questi e dal Presidente, è immediatamente inviato in copia a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

La Giunta di Presidenza procede alla nomina dei dipendenti e impiegati dell'associazione, ne determina la retribuzione nel rispetto della normativa in materia e decide sulla risoluzione del rapporto di lavoro e su ogni altro provvedimento relativo al rapporto stesso. Essa può altresì conferire ogni utile mandato a professionisti esterni per l'assistenza tecnica dell'associazione.

Le riunioni della Giunta di Presidenza possono svolgersi anche mediante il ricorso a mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando i membri favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Art. 20 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio e ha la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le attribuzioni del medesimo e la firma sociale spettano al vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le attribuzioni e la firma spettano congiuntamente a due consiglieri di giunta.

Art. 21 - Convocazione della Assemblea ordinaria

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta o inviata a mezzo posta elettronica ordinaria ai Centri ed a ciascun socio avente diritto al voto, almeno un mese prima della data fissata per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle assemblee viene fissato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà, nel fissarlo, prendere in considerazione quegli argomenti la cui discussione fosse eventualmente richiesta dai soci; tali richieste dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della riunione con la quale il consiglio stesso delibera la convocazione dell'Assemblea, a tale effetto il consiglio tempestivamente comunicherà ai Centri la data e le materie oggetto del suo ordine del giorno.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 22 - Competenze della Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera in via ordinaria:

- a) approva il bilancio ed preventivi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- c) sulla nomina dei componenti del collegio dei revisori;
- d) sull'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- e) sugli acquisti e alienazioni dei beni immobili e sulla accettazione di donazioni di immobili;
- f) sulle materie di cui agli artt. 5 e 7 e sugli altri argomenti ad essa demandati dal regolamento e dal presente statuto o comunque posti all'ordine del giorno;
- g) nomina e revoca il consiglio direttivo;
- h) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 23 - Partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e Deleghe

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega conferita per iscritto secondo le modalità definite dall'art. 30 del Regolamento. Ogni socio dispone di un voto.

E' possibile l'intervento di soci in Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Art. 24 - Verbale della Assemblea

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di suo impedimento, dal Vicesidente; di esse viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che viene inserito in apposito registro e resta a disposizione dei soci, i quali hanno diritto di prenderne visione in qualsiasi momento.

Per le assemblee che deliberano la modificazione dello statuto e lo scioglimento dell'associazione il verbale viene redatto da un notaio.

I verbali delle assemblee saranno inviati a tutti i Centri, perché i soci possano prenderne visione.

Art. 25 - Delibere della Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. A parità di voti, è prevalente il voto del Presidente dell'Assemblea.

In sede di elezione del Collegio dei Sindaci Revisori resteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 26 - Approvazione del Bilancio e Delibera relativa alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo

Nelle votazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci o la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo questi debbono astenersi dal voto.

Art. 27 - Convocazione della Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le medesime modalità stabilite nell'art. 21, per deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti lo stesso o su richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 - Competenza della Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, sui poteri da conferire ai medesimi, nonché su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell'Assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Delibere della Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; tuttavia l'Assemblea straordinaria che deliberi lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, dovrà riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da un Presidente e da due membri effettivi, anche non soci, eletti dalla Assemblea; dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. E' possibile l'intervento di sindaci alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione, a tutte quelle condizioni e modalità previste per le riunioni mediante mezzi di telecomunicazione degli organi collegiali di cui al presente atto.

Art. 31 - Poteri del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita il controllo sulla regolarità della condotta amministrativa e sulla regolarità dei bilanci annuali e di ciò riferisce all'Assemblea.

I sindaci possono in qualsiasi momento verificare lo stato di cassa, i registri, la contabilità, gli inventari, e in generale tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

Art. 32 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio dell'Associazione residuo allo scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 Codice del Terzo Settore, ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, con la precisazione che la biblioteca dell'Istituto di Psicosintesi e ogni altra sua dotazione culturale - copie di pubblicazioni, documenti scientifici e "l'Archivio Assagioli" ed altro - siano catalogati e custoditi a parte, e messi a disposizione degli studiosi.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 ed al Codice Civile.